

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

**Condizioni di
Assicurazione**

**RC INDUSTRIA
E EDILIZIA**



**CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE**



Vittoria
Assicurazioni

<u>Informativa al Contraente (D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209)</u>	pag. 2
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196	
<u>Trattamento dei dati personali per finalità assicurative</u>	pag. 5
<u>Modalità d'uso dei dati personali</u>	pag. 6
<u>Diritti dell'interessato</u>	pag. 7
<u>1 - Definizioni</u>	pag. 8
<u>2 - Condizioni Generali di Assicurazione</u>	pag. 9
<u>3 - Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile</u>	pag. 13
<u>4 - Condizioni aggiuntive che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile per determinati rischi</u>	pag. 19
<u>5 - Condizioni particolari relative a garanzie supplementari</u>	pag. 24

Informativa al Contraente

(ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle Assicurazioni)

1 - Informazioni relative all'Impresa

Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 65.788.948 Int. Vers.
P. IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - R.E.A. Milano n. 54871
Sede e Direzione: Italia - 20153 Milano - Via Caldera, 21.
Iscritta all'Albo Imprese di Ass. e Riass. Sez. I n. 1.00014 - Capogruppo del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2 - Informazioni relative al contratto

A - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art.180 del D.Lgs.209/2005, è quella italiana. Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla Legge italiana.

B - Termini della prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono **in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

C - Regole relative all'esame dei reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti, Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (fax 02.48.20.47.37 - tel. 02.40.94.18.01 - e-mail servizioclienti@vittoriaaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

3 - Informazioni specifiche relative al contratto

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione contenute in polizza.

D - Facoltà dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

E - Durata del contratto

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

IMPORTANTE

False o ingannevoli dichiarazioni, rese dall'Assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà di Vittoria di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge³ – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶.

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007.

⁴ Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

⁶ Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati⁷ dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
- CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁷ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, Via Caldera n. 21 – 20153 Milano (fax 02 482 047 37 - tel. 02 409 418 01 - e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)¹⁰.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁰ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

1 - Definizioni

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Addetti

Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), dipendenti (compresi gli apprendisti), lavoratori parasubordinati e interinali che partecipano all'attività dell'azienda.

Per lavoratori parasubordinati si intendono quelli previsti all'art. 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per lavoratori interinali quelli così definiti dalla Legge n° 196/97.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Retribuzioni

L'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, il corrispettivo addebitato all'azienda utilizzatrice da quella fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, le retribuzioni convenzionali dei titolari, soci, famigliari coadiuvanti (non dipendenti) dell'azienda assicurata.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione.

2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Se il Contraente/Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione, l'Impresa non è tenuta a pagare l'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). Ogni assicuratore indennizza i danneggiati secondo la propria polizza autonomamente considerata. Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.3 - Decorrenza dell'assicurazione e successive scadenze di premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.

2.4 - Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Si intendono in ogni caso confermate le condizioni di operatività della garanzia previste al successivo art. 3.3 - garanzia R.C.O.

2.5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A.

2.7 - Variazioni nel rischio assicurato e clausola "tranquillità"

Premesso che restano confermati:

- il contenuto dell'art. 2.1 in merito alle conseguenze sul diritto alla prestazione assicurativa in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente/Assicurato al momento della stipulazione della polizza (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile);
- le esclusioni previste dalla polizza;
- i massimali assicurati,

L'Impresa rinuncia all'obbligo posto a carico del Contraente/Assicurato dall'art. 1898 del Codice Civile circa l'immediata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se le nuove situazioni fossero esistite e fossero state conosciute dall'Impresa al momento della stipulazione della polizza, l'Impresa stessa avrebbe comunque accettato di stipulare la presente polizza, ma a condizioni di premio più elevate.

Resta invece confermato l'obbligo del Contraente/Assicurato di comunicare immediatamente i mutamenti che modificano il rischio aggravandolo in modo tale che, se conosciuti dall'Impresa, questa non avrebbe accettato la stipulazione della presente polizza "Responsabilità Civile Industria e Edilizia".

La rinuncia all'immediata comunicazione vale sino alla prima scadenza anniversaria successiva al momento in cui si verificano i mutamenti del rischio, temporanei o definitivi, fermo restando che l'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato l'aggravamento.

Se, invece, il Contraente/Assicurato non comunica neppure in occasione di detta scadenza anniversaria le circostanze che hanno aggravato il rischio durante l'anno assicurativo, le pattuizioni previste dal presente articolo diverranno nulle e resterà confermato a tutti gli effetti il disposto del succitato art. 1898 del Codice Civile.

2.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti della garanzia R.C.O. (art. 3.3) il Contraente/Assicurato deve denunciare

soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, gli è pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

2.9 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

2.10 - Competenza territoriale

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

2.11 - Polizza in coassicurazione

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

2.12 - Proroga della polizza

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza medesima, è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.

2.13- Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, l'Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

L'Impresa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dall'Impresa messo a disposizione del Contraente.

Nei casi di anticipata risoluzione della polizza per alienazione dell'azienda, variazione nella persona del Contraente, esistenza di altre assicurazioni, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, è dovuto all'Impresa il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del Contraente della circostanza che ha dato motivo alla risoluzione.

2.14 - Possibilità dell'Impresa di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del Contraente

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al Contraente che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

2.15 - Variazione della persona del Contraente

Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi cui siano stati assegnati le attività od i beni oggetto del rischio.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione. **Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. dal Contraente, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi.** L'Impresa, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dalla polizza, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

2.16 - Ispezione dell'azienda assicurata

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare l'Azienda assicurata ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.17 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

2.18 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

3 - Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile

3.1 - Premessa

Premesso che operano esclusivamente le garanzie per le quali sono indicati i relativi massimali, od anche sono richiamate le relative Condizioni Particolari sul simple di polizza mod. PA.014.181, l'Impresa si obbliga, in base alle dichiarazioni del Contraente, a prestare l'assicurazione alle condizioni di seguito riportate e fino alla concorrenza dei predetti massimali.

3.2 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

3.3 - Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali **sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6 %**, calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000.

Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:

- i lavoratori parasubordinati e interinali;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'INAIL, i titolari, i soci (**escluso il legale rappresentante**), i familiari coadiuvanti (non dipendenti).

Qualora l'INAIL eserciti azione surrogatoria in base all'art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.

La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge.

La presente garanzia non comprende le malattie professionali.

3.4 - Massimali assicurati

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi" e per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" sul simple di polizza mod. PA.014.181.

In particolare gli importi indicati rappresentano: (A) il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate, (B) il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, (C) il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

I massimali previsti per la garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le garanzie.

3.5 - Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3.6 - Priorità nell'utilizzo del massimale

Fermo il contenuto dell'art. 3.5 - Pluralità di Assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.

3.7 - Validità territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale da concordare in sede di stipulazione della polizza.

La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'Assicurato.

La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:

- sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'INAIL o altro Istituto preposto per legge;
- detto Istituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.

3.8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall'Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile:

- ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell'Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell'attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
- i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto della presente polizza.

3.9 - Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dalla legge 24/12/1969, n° 990 e dal relativo regolamento, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) provocati da persone che non rivestono la qualifica di addetti;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

- m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;
- o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- q) derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 494/96, salvo quanto direttamente attinente all'attività assicurata, se del settore Edilizia.

Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 4.3 al n° 4.15.

Al momento della stipulazione della polizza, mediante l'approvazione di specifica normativa contrattuale e con la corresponsione di un sovrappremio, è possibile estendere le garanzie ad altri rischi esclusi.

3.10 - Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. (art. 3.2) e R.C.O. (art. 3.3)

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- d) da campi elettromagnetici.

3.11 - Dichiarazione delle posizioni I.N.A.I.L.

Qualora il premio sia stato determinato, anche solo in parte, con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione della polizza oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. immediatamente od almeno in occasione della comunicazione dei dati necessari per effettuare la regolazione del premio relativa alla prima scadenza anniversaria successiva all'apertura di detta nuova posizione.

3.12 - Regolazione del premio

1. Se il premio è convenuto, in tutto od in parte, in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso è anticipato in via provvisoria come risultante dal conteggio esposto in polizza.

Alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata della polizza, il premio verrà regolato in base alle variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio, fermo restando l'importo minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro i 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata della polizza, il Contraente deve fornire per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. i dati necessari alla regolazione e cioè, secondo il caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Il Contraente è tenuto a denunciare anche il corrispettivo addebitatogli dall'azienda fornitrice per le prestazioni di lavoro interinale, al netto dell'IVA. Ai fini della regolazione premio, l'Impresa considererà un importo pari al 60% del suddetto ammontare.

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

2. Se il Contraente non effettua entro detto termine la comunicazione dei dati, relativamente ai sinistri accaduti nell'annualità per la quale resta in sospeso la regolazione premio e non ancora indennizzati, l'Impresa applicherà, oltre agli scoperti e/o franchigie già previste in polizza, una:

- franchigia assoluta di 5.000 Euro nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato per la comunicazione dei dati;
- franchigia assoluta di 10.000 Euro decorso il 30° giorno come previsto dal punto che precede.

L'adempimento all'obbligazione prevista per la comunicazione dei dati ancorché tardiva esclude l'applicazione della penale sui sinistri non ancora indennizzati.

3. Se il Contraente effettua entro detto termine la comunicazione dei dati potranno risultare le seguenti ipotesi:

- qualora in base agli elementi comunicati, risultasse un credito a favore del Contraente l'Impresa restituirà l'importo dovuto al netto delle imposte versate.
- nel caso in cui, invece, risultasse un credito a favore dell'Impresa il Contraente è tenuto al pagamento della somma dovuta, comprensiva delle imposte.

In ogni caso le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi a quello della richiesta.

Qualora il Contraente non effettui il pagamento della somma dovuta a titolo di regolazione del premio l'Impresa, trascorso tale termine e a condizione che il Contraente abbia pagato il premio minimo stabilito per l'annualità in corso, liquiderà i danni sui sinistri accaduti nella nuova annualità assicurativa in misura proporzionale al rapporto tra:

- il premio minimo anticipato in via provvisoria e
- la somma del premio anticipato in via provvisoria e l'importo risultante a credito dell'Impresa per effetto della regolazione del premio.

4. Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio minimo anticipato, tale premio viene rettificato dall'Impresa a partire dalla prima scadenza annuale successiva a quella di detta regolazione e fino ad un importo pari al 75% dell'ultimo premio consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base alle retribuzioni corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, il Contraente, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, deve fornire anche la copia dell'ultima dichiarazione delle retribuzioni inviata, come d'obbligo, all'INAIL.

La somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo, per ciascun anno o periodo minore, in nessun caso potrà essere inferiore all'importo indicato sul simple di polizza.

Il mancato pagamento del premio minimo stabilito comporta la sospensione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ..

3.13 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

4 - Condizioni aggiuntive che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile per determinati rischi

4.1 - Attività varie complementari a quella principale

A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata sul simplo di polizza mod. PA.014.181, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
- impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell'Assicurato, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto e da incendio, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, **ferma l'esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;**
- esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, **esclusa l'organizzazione delle gite aziendali;**
- partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l'Assicurato che presso terzi;
- gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
- servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell'Assicurato;
- presenza di cani preposti alla guardia nell'ambito delle Sedi ove viene esercitata l'attività dell'Assicurato;
- servizi medici ed infermieristici;
- esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.

4.2 - Lavori inerenti all'edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali

Quando l'assicurazione deve operare per rischi di attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali, **ferme le esclusioni di cui ai precedenti artt. 3.9 e 3.10, si conviene quanto segue:**

- a) relativamente a lavori che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il disfacimento, **la garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 155 per ogni danneggiato.**
- b) relativamente ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati **sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori.** Si precisa che per lavori di ristrutturazione si intendono quelli così definiti dalla legge 5/8/1978, n° 457 e che l'esclusione avanti indicata riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione.

4.3 - Lavori eseguiti presso terzi

A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell'art. 3.9, ma fermo restando il contenuto del precedente art. 4.2, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività dichiarata e risultante sul simple di polizza mod. PA.014.181, la garanzia R.C.T. comprende i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 260 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro 40.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

4.4 - Responsabilità civile dell'assicurato per committenza (art. 2049 del codice civile)

- a) A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera c), la garanzia R.C.T. è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle "fuoristrada" anche se immatricolate come "autocarro"), ciclomotori, motoveicoli **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

- b) Relativamente ad altra committenza in genere, l'assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio

privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell'Assicurato nonché, **ferma l'esclusione di cui alla lettera q) dell'art. 3.9, di:**

- lavori ceduti in appalto, nell'ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all'attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza;
- montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto oggetto di proprietà o in uso, **purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge.**

Si intende esclusa la responsabilità civile che fa capo alle persone che non rivestono la qualifica di addetto dell'Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

4.5 - Responsabilità civile personale degli addetti

L'assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la garanzia R.C.T. ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 4.4, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell'Assicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

4.6 - Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi

Quando la detenzione e l'impiego di esplosivi sono espressamente concordati con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. mediante apposito allegato alla presente polizza, e **purché detta detenzione ed impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge**, a parziale deroga dell'art. 3.10, lettera a), l'assicurazione comprende il rischio ad essi relativo restando comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

4.7 - Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera b), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per l'esecuzione di lavori presso terzi.

Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale previsto per i danni a cose, con il sottolimito di Euro 55.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 260 per ogni danneggiato.

4.8 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro indennizzabile

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera p), la garanzia R.C.T. comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.550, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo.

4.9 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera l), la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 155 per ogni mezzo danneggiato.

4.10 - Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettere m) ed e), la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate sempreché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rottura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 155 nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

4.11 - Cose in custodia all'assicurato

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera e), la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:

- avvenuti presso terzi;
- di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
- alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono state, sono o saranno oggetto delle attività dell'Assicurato.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di Euro 260, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

4.12 - Franchigia assoluta per danni a cose (sempre operante per lavori di edilizia in genere, lavori stradali, opere di impiantistica)

Limitatamente ai danni a cose provocati nello svolgimento di lavori di edilizia e di carpenteria in genere, lavori stradali, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di impianti industriali, opere di impiantistica, **l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500 per sinistro, salva l'applicazione di maggiori franchigie o minimi di scoperto previsti dalla polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.**

4.13 - Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'Assicurato deve rispondere

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

4.14 - Assicurazione obbligatoria infortuni: errata interpretazione delle norme di legge

La garanzia R.C.O. conserva validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.**

4.15 - R.C.T. e R.C.O.: Estensione alla rivalsa dell'INPS

Le garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.

5 - Condizioni particolari relative a garanzie supplementari

(valide se richiamate sul simple di polizza mod. pa.014.181 e se corrisposti i relativi premi)

5.A - Cessione di lavori in subappalto

La presente Condizione Particolare, anche se richiamata, è valida esclusivamente per i lavori per i quali esista contratto scritto di subappalto.

1 - Base di calcolo del premio: Retribuzioni

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera i), premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori (in misura non superiore alla percentuale, indicata sul simple di polizza mod. PA.014.181, del valore globale di ogni singola opera od appalto), è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato stesso.

2 - Base di calcolo del premio: valore della singola opera

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera i), premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono tali lavori. E' altresì assicurata la responsabilità delle ditte subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori ricevuti in subappalto.

5.B - Lesioni personali subite dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c), sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (**escluse le malattie professionali**) e sino alla concorrenza dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., indicati sul simple di polizza mod. PA.014.181, i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi, nonché i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

5.C - Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera o), la garanzia R.C.T. comprende, nei limiti di seguito precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.**

Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.550, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 55.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di Euro 260 per ogni sinistro.

5.D - Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno

In relazione all'impiego di battipali e simili e a parziale deroga all'art. 3.9, lettera o), la garanzia R.C.T. è estesa ai danni a fabbricati per vibrazioni del terreno.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro con il minimo di Euro 515, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.E - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera o), la garanzia R.C.T. comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 390 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

5.F - Infortuni subiti dagli addetti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni

A parziale deroga dell'art. 3.8, lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. del 30 giugno 1965, n° 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.500 per ogni danneggiato.

5.G - Esclusione dell'impiego di macchine e di impianti vari

La garanzia R.C.T. non comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, né di mezzi meccanici di locomozione, trasporto e sollevamento, fatta eccezione per argani, verricelli e montacarichi.

5.H - Responsabilità civile dell'assicurato dopo il compimento dei lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali)

A parziale deroga dell'art. 3.9 - "Rischi Esclusi dalla garanzia R.C.T.", lettera n), la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a' sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, manutenzione e riparazione.

L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza purché denunciati all'Impresa non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Per le suddette operazioni eseguite su veicoli in genere l'assicurazione cessa il 60° giorno successivo alla data di ultimazione dei lavori.

Per data di ultimazione dei lavori si intende il momento in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Per le attività di cui all'art. 1 della legge del 5 marzo 1990, n°46, l'assicurazione è operante a patto che l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o cose in genere installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) ai veicoli oggetto degli interventi di installazione, riparazione e/o manutenzione;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) conseguenti a opere di impermeabilizzazione ed edili in genere;
- e) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;
- f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- g) da multe o ammende di qualsiasi tipo, a chiunque inflitte.

Questa estensione di garanzia viene prestata nel limite dei massimali previsti in polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per i soli danni a cose, la presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250, e con un limite di indennizzo di Euro 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Limitatamente all'attività di autoriparatore tale limite di indennizzo, per sinistro e per anno, si intende ridotto a Euro 50.000.

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera p), sono compresi, nei limiti e con lo scoperto ed il minimo previsti all'art. 4.8, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia.

5.1 - Estensione alle malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 - garanzia R.C.O., l'Impresa tiene indenne l'Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.**

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
- b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell'azienda assicurata, ispezioni per le quali l'Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell'Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2.8 relative alla denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato

5.L - Proprietà di fabbricati descritti in polizza

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera a), la garanzia R.C.T. si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati identificati in polizza, per i quali sia indicato il relativo singolo valore, nonché degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, le recinzioni, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private.** Ferme restando le altre esclusioni che non si intendono annullate dalla presente Condizione Particolare, sono altresì esclusi i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- spargimento d'acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stilloidid ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
- attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di Euro 75 per ogni sinistro. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dal Contraente, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

5.M - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 3.9, lettera f), la garanzia R.C.T. si estende, nel limite di Euro 55.000 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di Euro 2.580.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008